



Sentenza n. 102/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n.**32199** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.79126 dell'agente contabile Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale Tesoriere del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) per il periodo 1.1.2021/31.12.2021, depositato il giorno 25 ottobre 2022;

Vista la relazione n.444/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 17 settembre 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Magistrato relatore e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presenti per l'agente il dr. Lorenzo Facchin, per il Comune il Segretario comunale Sonia Marian e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Nadin Ceolin, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 444 in data 17 settembre 2024 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.79126 reso da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Tesoriere del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), relativo alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2021.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto risultava compilato secondo lo schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D.Lgs n. 118/2011, e parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Cinto Caomaggiore (VE).

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa evidenziava i seguenti dati:

A. Fondo iniziale di cassa al 01/01/2021 pari a € 1.159.663,35, correttamente riportato dall'esercizio precedente (conto n. 79273);

B. Riscossioni complessive effettuate nel periodo pari a € 3.171.669,84 di cui € 330.675,09 in c/residui e € 2.840.994,75 in c/competenza;

C. Pagamenti complessivi effettuati nel periodo pari a € 3.011.518,34 di cui € 520.710,39 in c/ residui e € 2.490.807,95 in c/competenza;

D. Riscossioni da regolarizzare con reversali pari a € 0,00;

E. Pagamenti da regolarizzare con mandati pari a € 0,00;

F. Pagamenti per azioni esecutive pari a € 0,00;

G. Fondo finale di cassa al 31/12/2021 pari a € 1.319.814,85 che trova corrispondenza nel fondo di cassa iniziale del conto del Tesoriere

subentrante POSTE ITALIANE S.P.A. per il periodo di gestione 01/01-31/12/2022, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data

08/06/2023 e a cui è stato attribuito il n. 81385.

La situazione dei vincoli di cassa al 31/12/2021 di cui all'art. 209, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 evidenziava la presenza di quote vincolate per euro 697,91.

La riconciliazione con la disponibilità al 31 dicembre 2021 presso la Tesoreria Provinciale (euro 1.326.391,07) era avvenuta tenendo conto di pagamenti effettuati dal Tesoriere non ancora contabilizzati in contabilità speciale pari a € 6.576,22.

Evidenziava il Magistrato che, sotto il profilo sostanziale, la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – effettuate dall'Istituto Tesoriere nel corso del periodo di gestione si appalesava regolare, dando atto che era stato acquisito anche il verbale di passaggio delle consegne, sottoscritto in data 2 marzo 2022, regolarmente avvenuto in contraddittorio tra gli agenti e alla presenza di un rappresentante dell'Ente senza iscrizione di riserve eccezioni di alcun tipo.

Rilevava, tuttavia, che non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

Sottoponeva, quindi, il conto all'esame del Collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3 lett. d) del c.g.c., trattandosi di conto di ultima gestione dell'agente.

Con decreto presidenziale in data 20 settembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 16 gennaio 2025.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 17 ottobre 2024.

In data 24 dicembre 2024, l'Ente depositava agli atti del giudizio la

relazione ex art. 139 c.g.c., sottoscritta dal revisore non digitalmente e datata 23 novembre 2023, nella quale viene unicamente dato atto dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente e del relativo saldo.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di regolarità, con discarico dell'agente.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, richiamata integralmente in parte *de qua* la relazione di deferimento e alla luce della documentazione in atti, osserva che il conto risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell'Ente, appare regolare, non rilevandosi, nella gestione complessivamente considerata, irregolarità ostative all'approvazione del conto.

Inoltre, dall'esame del verbale di passaggio di gestione, avvenuto regolarmente in contraddittorio tra Tesoriere uscente e subentrante e in presenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente, risulta che è stata operata anche la riconciliazione del fondo di cassa del Tesoriere con le risultanze presenti presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, senza che alcuna delle parti formulasse riserva o eccezione alcuna.

2. Quanto all'iniziale omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un

adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della*

parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Alla luce di tali coordinate interpretative il documento depositato, seppur tardivamente ed ora per allora, non appare idoneo, sotto il profilo contenutistico, a far ritenere evaso l'adempimento, trattandosi di una mera presa d'atto della presentazione del conto all'Ente, che non fornisce alcun utile elemento in ordine alle verifiche e alle modalità con cui sarebbero state eseguite.

Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull'Ente e le cui carenze od omissione non possono essere imputate all'agente.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, ammette a discarico l'agente, con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32199** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in relazione al conto giudiziale n.79126 depositato il giorno 25 ottobre 2022, lo dichiara regolare e, per l'effetto, discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025.

